Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 17 GIUGNO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 612.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cavalieri Paola fu Riccardo, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 613.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Cremonese Luigi di Luciano, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 614.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Garbagnati Luigi fu Achille, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 615.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Guiccioli Margherita fu Ferdinando, in comune di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 616.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 617.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, anonima con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 618.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Anonima Immobiliare Veneto-Emiliana (S.A.I.V.E.), con sede in Padova, in comune di Codigoro (Ferrara).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 17 GIUGNO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 54ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli, effettuata dal 19 al 29 maggio 1952.

(2128)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1828.

Modificazioni allo statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale il Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. » con sede in Napoli, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 27 maggio 1951, con cui si apportano alcune modificazioni statutarie;

Vista l'istanza 22 giugno 1951, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 6 novembre 1951, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 10, 16, 19, 24 e 27 dello statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. » con sede in Napoli, deliberate dall'assemblea straordinaria dei delegati in data 27 maggio 1951, del seguente tenore:

Art. 1. — E' costituito, con sede in Napoli, un Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro, operanti secondo il principio della mutualità, ispirato al metodo della scuola sociale cristiana.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha la facoltà di istituire succursali ed agenzie anche in altre località.

Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede centrale in Roma, attraverso l'Unione provinciale di Napoli.

Art. 10. — L'assemblea è costituita dai delegati delle cooperative consorziate, in ragione di due per ogni cooperativa che abbia un numero di soci da 25 a 99, ed in ragione di quattro per ogni cooperativa che abbia un numero di soci pari o superiore a cento. I soci ed i delegati debbono risultare regolarmente iscritti alle cooperative da almeno sei mesi.

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione si convocherà quando il presidente, o chi ne fa le veci, lo riterrà necessario, ed i consiglieri saranno informati con lettera raccomandata anche a mano, contenente l'ordine del giorno della seduta, che sarà recapitata almeno il giorno precedente a quello della convocazione.

Art. 19. — Il Consiglio di amministrazione nominerà uno od anche due direttori tecnici, i cui emolumenti saranno fissati dal Consiglio di amministrazione. Essi parteciperanno con voto consultivo alle adunanze delle assemblee ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, il quale ultimo di volta in volta stabilirà a chi dei due direttori tecnici dovrà essere affidata la direzione e la responsabilità di un determinato lavoro od incarico.

Essi direttori tecnici sono incaricati della progettazione e della direzione dei lavori che il Consorzio potrà accettare dagli organi statali, parastatali, comunali, provinciali e da privati, sia direttamente che in gestione.

Art. 24. — L'ultimo periodo del comma *c*), che nella attuale dizione dice: « In entrambi i casi le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute andranno ad incrementare il fondo consortile », resta così modificato: « In entrambi i casi, le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute saranno rimborsate ».

Art. 27. — Alla fine del comma *d*), va aggiunto: « oppure in ragione dei contributi versati in relazione ai lavori avuti in assegnazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 22. — FRASCA

LEGGE 17 maggio 1952, n. 608.

Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti di provenienza, ha facoltà, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali.

Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonchè quello che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia già optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.

Art. 2.

Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente art. 1, è dovuto all'Erario un contributo di riscatto a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

Il personale che si avvale del disposto del primo comma del precedente art. 1 è tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.

Per il personale che, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anzichè dalla data di inquadramento, il contributo dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, è del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.

Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti all'Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

Art. 3.

Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione, il quale abbia optato, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, per la pensione di Stato, si procede al riscatto delle polizze ricuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione.

Il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze sarà effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato, restando le relative somme accantonate e investite nei modi prescritti dall'art. 11 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsto dal secondo comma del precedente art. 1 ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme accantonate ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica

soluzione, la parte del valore economico delle polizze di assicurazione o delle predette somme accantonate, corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del citato regio decreto n. 962.

Art. 4.

Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto, il quale abbia optato ai sensi del primo comma del precedente art. 1 per la pensione di Stato, si procede al versamento a favore dell'Erario della parte del fondo accantonato corrispondente alle quote pagate dagli Enti per la costituzione del fondo di quiescenza dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione, con gli interessi maturati sulla predetta parte.

Per il pagamento della rimanente parte si applica il disposto del secondo comma del precedente art. 3.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsti dal secondo comma del precedente art. 1 ha diritto alla libera disponibilità del fondo accantonato ai sensi del precedente comma o dei commi primo e quinto dell'art 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica soluzione, la parte del predetto fondo corrispondente alle quote di contributo pagate dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del quinto comma dell'art. 8 del citato decreto n. 962, maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Art. 5.

Al personale che fruisce del trattamento di quiescenza con la forma della pensione, il quale, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, opti per la pensione di Stato, vengono riconosciuti ai fini di detta pensione, i servizi valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente di provenienza senza che all'uopo occorra la presentazione della domanda prevista dal secondo comma del precedente art. 1

Il personale di cui al precedente comma deve versare all'Erario i contributi previsti dai primi due commi del precedente art. 2.

L'Ente tenuto ad amministrare il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo deve rimborsare all'interessato i contributi personali versati per il trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di opzione con i relativi interessi maturati fino alla data medesima e versare all'Erario i propri contributi accantonati fino alla data di presentazione della domanda di opzione del personale interessato, maggiorati dai relativi interessi.

Art 6.

Per il personale che ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, ottenga di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato è dovuto all'Erario da parte delle Camere di commercio il contributo del 12 per cento dello stipendio, considerato aumentato ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, e degli altri assegni utili agli effetti del predetto trattamento a partire dalla data della domanda di opzione. Tale contributo viene versato dalle Camere direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della corresponsione degli stipendi al personale.

Al personale di cui al precedente comma si applica la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro in conformità alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale ritenuta è effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio e versata all'Erario mensilmente dal Ministero stesso.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le contribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dovranno essere applicate nelle misure e con le modalità previste dai precedenti commi.

Art. 7.

Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonchè gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni dirette e di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

Art 8.

Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente art 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.

Art. 9.

Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli Enti predetti in conformità della norma di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo

comma dell'art. 2 della presente legge. E' inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme vincolate agli Enti.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 10.

Il personale non di ruolo dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, di riscattare per intero il periodo di servizio non di ruolo prestato presso gli Enti predetti fino alla data di immissione nei ruoli statali stessi.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario, a carico del personale, il contributo di riscatto del 18 per cento dello stipendio annuo pensionabile alla data di presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di immissione nei ruoli statali di cui al precedente comma.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma del presente articolo nei ruoli statali ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 11.

Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che opterà per la pensione di Stato non avrà diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72, a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo di riscatto ai fini della pensione di Stato.

Art. 12.

Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennità per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non è più dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 17 maggio 1952, n. 609.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

I limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale, sono sostituiti da quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610.

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima, del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Art. 2.

L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno sup-

plementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente art. 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni ordinarie statali.

Nei casi di pensione di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 4.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949, è concesso, a totale carico degli Istituti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

40 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952;

30 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953;

20 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilità della pensione e dell'assegno supplementare.

Art. 5.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall'art. 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947.

Art. 6.

Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi.

Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonchè la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima.

Art. 7.

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9400 previsti dal quarto comma del predetto art. 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1100 per cento e la data del 1° gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto è sostituita da quella del 1° gennaio 1948;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 citato è elevato del 15 per cento.

Art. 8.

I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1° luglio 1950, rispettivamente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla data predetta.

Art. 9.

I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali — ivi compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

I contributi ordinari di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1° gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;
contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000.

Art. 11.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000.

Questo contributo è corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 12.

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 13.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.

Art. 14.

I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.

Art. 15.

Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1° gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 16 e 17.

Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalità fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, è tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto art. 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo può essere versato in non più di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

Art. 16.

Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

Art. 17.

Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore,

fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.

Art. 18.

Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1° gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, è esteso il beneficio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda.

Art. 19.

Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1° gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1° gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali dal 1° gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.

Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonchè quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 e 16.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

Art. 20.

I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1° gennaio 1899, ed in servizio al 1° gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e dell'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale.

L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interini, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1° gennaio 1950.

Art. 21.

Alle categorie dei personali indicate nell'art 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera *h*) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 934.

Art. 22.

Alle categorie dei personali indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere *p*) ed *h*) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i disposti di cui all'art. 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941, n. 934.

Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati già iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri Enti locali, i servizi prestati presso gli Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti.

Art. 23.

E' abolito il termine di un anno, previsto dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 20, primo comma e dall'art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall'art. 18, terzo comma, dall'art. 19, primo comma e dall'art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall'art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.

Il comma quinto dell'art. 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell'art. 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.

Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell'art. 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell'art. 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purchè, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta.

Art. 24.

Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'art. 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'art. 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'art. 69 e nell'art. 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'art. 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Art. 25.

L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o presti servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, può chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facoltà di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione.

La facoltà di cui al comma precedente, è data anche al dipendente in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente con continuazione di iscrizione o reiscrizione il quale abbia già conseguito il diritto alla pensione.

Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non è elevata ai minimi previsti della legge, qualora risultasse inferiore.

Art. 26.

Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1948, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio, nonchè agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica è maggiorata del 1100 per cento; ove però il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della più elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3000 è ulteriormente maggiorata del 600 per cento.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.

Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegua l'indennità una volta tanto anzichè la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, dà diritto al conseguimento di altra indennità una volta tanto.

Art. 27.

A modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purchè nei termini seguenti:

a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità.

Art. 28.

Il cumulo dei servizi previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Provincie e Consorzi relativi consentano che, nel reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti.

Art. 29.

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 1950 in poi, la pen-

sione è liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 934.

Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relative ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella *A*) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella *A*) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, è calcolato con metodo diretto, anzichè — come previsto dal predetto punto 2 — per differenza tra il servizio complessivo e quello già prestato al momento della variazione della retribuzione.

Art. 30.

Al quinto comma dell'art. 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'art. 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:

« Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico ».

Art. 31.

Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), dell'art. 5 e dell'art, 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge.

Art. 32.

Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso.

Gli enti hanno facoltà di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivi da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente art. 19 della presente legge.

Art 33.

Le penalità a carico degli enti previste dal comma terzo dell'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma terzo dell'art. 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro tali decreti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

La riscossione delle penalità di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Rimane salva la facoltà del prefetto dell'invio di commissari presso gli Enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277.

Art. 34.

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1° gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente conseguano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 35.

L'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti pei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.

Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 36.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari comunali.

Art. 37.

I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facoltà di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.

Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.

In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.

L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso.

Art. 38.

Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno — pensione o indennità una volta tanto — si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevata o ridotta a tali minimi o massimi.

I contributi personale e dell'ente di cui all'art. 3 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa.

I contributi previsti dal predetto art. 3 a carico dei dipendenti ammessi al collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni.

Art. 39.

Tra le forme di impiego in mutui, di cui al punto 4° dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o società aventi partecipazione azionaria statale di maggioranza diretta o indiretta.

Il punto 5° dell'articolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« 5°: in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonchè agli enti morali ed alle società costituite con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche, semprechè tali enti e società abbiano ottenuto il contributo statale ».

Nei casi di sovvenzione di cui al punto 6° del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli Enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalità di contratto.

Art. 40.

Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonchè sugli eventuali compensi e indennità straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:

soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;

affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti;

assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato;

e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche Amministrazioni o da Enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le spese generali.

La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora la morosità siasi verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presiden-

ziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza dànno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da Enti locali.

Art. 41.

I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'art. 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.

Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1° ottobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1° gennaio 1952.

Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1° luglio 1951, decorrono dalla data del versamento.

Art. 42.

Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto una tantum di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5000 per le pensioni indirette e di riversibilità, salvo conguaglio.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri istituti od enti, compreso lo Stato, semprechè gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri istituti ed enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — VANONI — ZOLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 611.

Approvazione dell'atto 28 novembre 1951 per la costruzione di un nuovo tronco delle tramvie vicentine da Vicenza Porta Monte a Vicenza Campo Marzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 24 febbraio 1910, n. XC (parte suppl.) con il quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 22 gennaio 1910, relativa alla concessione alla Società tramvie vicentine della costruzione e dell'esercizio della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana;

Vista la legge 21 agosto 1949, n. 628, con la quale il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso fino all'importo massimo di L. 265.000.000 (duecentosessantacinquemilioni) per la trasformazione della suddetta tramvia mediante la costruzione in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società tramvie vicentine, dei nuovi tronchi Vicenza Porta Monte-Vicenza Campo Marzio e Noventa-Este-Sant'Elena ed il rimodernamento dell'esistente tronco Noventa-Montagnana;

Visto l'art. 3 di detta legge con il quale è stato stabilito che i rapporti tra Stato, Amministrazione provinciale e Società sarebbero stati regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'atto in data 28 novembre 1951, stipulato tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro da una parte ed i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Vicenza e della Società ferrovie e tramvie vicentine dall'altra, con il quale è stata autorizzata la predetta Amministrazione provinciale a curare l'esecuzione, in base a progetti esecutivi da concordare con la Società concessionaria, dei lavori di cui alla citata legge 21 agosto 1949, n. 628, ed è stato determinato in L. 50.663.445 il concorso dello Stato per la costruzione del tronco Vicenza Porta Monte-Vicenza Campo Marzio, restando a carico dell'Amministrazione provinciale medesima l'ulteriore spesa occorrente per la costruzione di detto tronco;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 28 novembre 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro da una parte ed i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Vicenza e della Società ferrovie e tramvie vicentine dall'altra, con il quale è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Vicenza a curare l'esecuzione, in base a progetti esecutivi da concordare con la Società ferrovie e tramvie vicentine, concessionaria della tramvia a vapore Vicenza-Montagnana, della costruzione dei nuovi tronchi della tramvia medesima Vicenza Porta Monte-Campo Marzio, Noventa-Este ed Este-Sant'Elena e del rimodernamento dell'esistente tronco Noventa-Montagnana, ed è stato determinato in L. 50.663.445

il concorso dello Stato ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 628, per la costruzione del tronco Vicenza Porta Monte-Vicenza Campo Marzio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 16. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1952.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo speciale emesso in occasione delle celebrazioni Vanvitelliane di Caserta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 gennaio 1952, n. 88, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo speciale in occasione delle celebrazioni Vanvitelliane di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo, emesso in occasione delle celebrazioni Vanvitelliane di Caserta, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 21 x 37.

La filigrana è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è composta di due parti distinte: a sinistra, vista in prospettiva, appare l'opera architettonica della facciata della Reggia di Caserta con in basso la leggendina a carattere bastoncino « Celebrazioni Vanvitelliane di Caserta »; a destra, la facciata della Reggia è chiusa da un particolare delle statue ornamentali delle fontane del parco della stessa Reggia. I due elementi poggiano su una base rettangolare a fondo pieno su cui spicca, in carattere a mezza tinta, la leggenda « Repubblica Italiana ».

In alto a sinistra vi è la leggenda e il valore « Poste L. 25 ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:

la facciata della Reggia e la leggendina: « Celebrazioni Vanvitelliane di Caserta », in colore marrone rossiccio;

le statue ornamentali, la base su cui poggiano gli elementi e il valore, in colore verde acqua.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1952 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 14, *foglio n.* 9. — ALIFFI

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti esposti nel « II Salone internazionale della tecnica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti e merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale del Comitato ordinatore del « Salone internazionale della tecnica » di Torino pervenuta il 9 maggio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale della tecnica » che avrà luogo a Torino dal 27 settembre al 12 ottobre 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2806)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, e ai marchi relativi agli oggetti esposti nella « V Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti e merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » pervenuta il 13 maggio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 20 al 30 settembre 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1952.

Trentaduesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Decreta:

E' approvato come appresso il 32° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1951, n. 1402:

Provincia di Roma: comune di Genazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

(2792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Livorno, della estensione di ettari 225 circa, compresa nel comune di Cecina (Livorno), delimitata dai seguenti confini:

nord: proprietà Fratelli Ferri e proprietà eredi Lamberti;

est: proprietà eredi Lamberti e fiume Cecina;

sud: strada detta dei Cavalleggeri;

ovest: proprietà Fratelli Ferri ed Adorni Braccesi.

(2784)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di zone di terreno site nel comune di Villa Literno.

Con decreto interministeriale 3 aprile 1952, n. 4031/978, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno di are 10,80, 2,78, 1.47, riportate nel catasto del comune di Villa Literno (Caserta) rispettivamente ai fogli 23 e 1, particelle n. 35, n. 648 e n. 659, a suo tempo espropriate per la costruzione del Cavone di bonifica Gallitella.

(2765)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nei comuni di Conegliano e Mareno di Piave (Treviso).

Con decreto interministeriale 18 febbraio 1952, n. 187, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di pertinenza idraulica demaniale costituita da tre appezzamenti di terreno, della superficie di ettari 0.05.75, ettari 0.04.90 ed ettari 0.08.15, nei comuni di Conegliano sez. E, foglio IX, mappale 210/*a*, e di Mareno di Piave sez. A, foglio III, mappale 266/*a* e 3/*c*, ed indicati nell'estratto catastale in data 1º giugno 1951, scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(2795)

Approvazione del piano di ricostruzione di Barga (Lucca) e frazioni Albiano e Sommacolonia

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1952, n. 1294, è stato approvato con limitazioni e stralci da inviare a nuovo studio il piano di ricostruzione di Barga (Lucca) e frazioni Albiano e Sommacolonia, vistato in sei planimetrie in scale 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(2763)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 giugno 1952, i poteri conferiti al dott. Arturo Castellini, commissario della Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano (Monteriggioni), sono stati prorogati al 31 dicembre 1952.

(2787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	636 —
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,92	635,75
» Milano	624,94	637 —
» Napoli	624,90	630 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	637,25
» Torino	624,945	636,50
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	635,20

Media dei titoli del 16 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,45
Id. 3,50 % 1902	65,10
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	74,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,30
Id. 5 % 1936	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,825

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	637,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 11 giugno 1951, n. 11231, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Fradella dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica presso l'Università di Catania;
Privitera prof. dott. Giuseppe, docente d'igiene presso la Università di Catania;
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Scibilia dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Monterosso Almo.

Segretario:
Valenti dott. Natale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 maggio 1952

(2731) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1952, registro n. 3 Interno, foglio n. 84, con cui è stato indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza è costituita come segue:

Presidente:
Polistina dott. Ferdinando, consigliere di Stato.

Componenti:
Casorati dott. Pier Renato, consigliere della Corte dei conti;

Biscotti dott. Domenico, magistrato di Corte d'appello con funzioni di sostituto procuratore generale;

Santoro comm. Leone Ferdinando, ispettore generale di pubblica sicurezza, direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza;

Tedesco dott. Pietro, vice prefetto, direttore capo divisione servizi tecnici di pubblica sicurezza.

Il dott. Bocci Carlo, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, addetto alla Divisione del personale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1952
Registro Interno n. 14, foglio n. 213. — VILLA

(2845)

Diario delle prove scritte del concorso a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1952, registro n. 3 Interno, foglio n. 84, col quale è stato indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle quattro prove scritte;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, ed il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, recanti modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 1952, alle ore otto.

Il direttore capo Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 maggio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2846)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 17835/3ª San. del 6 marzo 1951, col quale veniva bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 gennaio 1952, n. 20476.2/7185;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Addei Ermelinda	punti	63,95 su 100
2. Tedde Chiara	»	63,09 »
3. Viani Teresa	»	61,90 »
4. Maggiolo Bianca	»	60,50 »
5. Pampolini Anna Maria	»	57,34 »
6. Serventi Carla	»	56,06 »
7. Ribolla Roma Maria	»	53,21 »
8. Andreani Maria	»	52,25 »
9. Bardi Miria	»	51,87 »
10. Sanvito Teresa	»	51,68 »
11. Ballarini Mafalda	»	51,06 »
12. Rosellini Fernanda	»	50,53 »
13. Terni Tecla	»	50,43 »
14. Grotti Diva	»	48,56 »
15. Ciniglio Maura	»	47,43 »
16. Ferrari Nerina	»	46,50 »
17. Petacchi Alfonsina	»	46,25 »
18. Toni Luciana	»	45,50 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 30 maggio 1952

Il prefetto: FORNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 9539/3ª San. stessa data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio numero 17835/3ª San. in data 6 marzo 1951;

Viste le sedi, elencate in ordine preferenziale per le quali ciascuna candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 27 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopraindicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Addei Ermelinda: Vezzano Ligure;
2) Tedde Chiara: Portovenere.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 30 maggio 1952

Il prefetto: FORNI

(2777)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.